



Associazione Tangonauti A.S.D.
C.F. 91021710016 P. IVA: 09816420013

- Libro Assemblea soci -

1

05 GIU. 2025

Associazione Tangonauti
Verbale dell'Assemblea Soci
Tenutosi in data 17 maggio 2025

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 17:30, presso la sede del Centro Culturale di Via Assarotti 6 a Torino, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "TANGONAUTI", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo Consiglio Direttivo
- 2) Modifica sede legale

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Giorgio Proserpio, il quale chiama alle funzioni di Segretario la socia Monica Gallarate.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti soci pari al 45% della base sociale risultando così l'Assemblea regolarmente costituita. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica le dimissioni per motivi personali dell'attuale Consiglio Direttivo che di conseguenza si rende necessario procedere alla nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Dopo ampia discussione nel corso della quale i Soci intervenuti hanno unanimemente dichiarato l'apprezzamento per il lavoro condotto dal Direttivo uscente, vengono poste ai voti le seguenti candidature a membro del Consiglio Direttivo: Alberto Corrado, il quale si dichiara disponibile a ricoprire la carica di Presidente, Daniela Cressano, che si dichiara disponibile a ricoprire la carica di Vicepresidente e Maria Caterina Tolu che conferma la propria disponibilità alla carica di Consigliere. Per acclamazione vengono quindi eletti i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

- **Alberto CORRADO** che viene investito della carica di Presidente e Legale Rappresentante;
- **Daniela CRESSANO** (CRSDNL84R46L219A) che viene investita della carica di Vicepresidente;
- **Maria Caterina TOLU**, consigliere.

Il Consiglio testé nominato dura in carica 5 anni e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale 2029.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di modificare la sede sociale dal comune di San Raffaele Cimena (TO) a Torino e, segnatamente in Via Assarotti 6. Si rende quindi necessario adottare il nuovo testo di statuto recante il nuovo indirizzo sociale.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con voto unanime, delibera di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale recante la nuova sede sociale fissata in Torino, Via Assarotti 6. Il testo dello Statuto così modificato viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:15, non prima di aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il Presidente

(Giorgio Proserpio)

Il Segretario

(Monica Gallarate)

Monica Gallarate



STATUTO

ASSOCIAZIONE TANGONAUTI - Associazione di Promozione Sociale

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione senza fine di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE TANGONAUTI- Associazione di Promozione Sociale", siglabile anche "ASSOCIAZIONE TANGONAUTI APS" (di seguito anche "Associazione").

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2) L'Associazione ha sede a Torino in via Assarotti 6, (TO). Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, in Italia e all'estero, con particolare focalizzazione sull'esperienza sportiva e sulla visione dell'uomo e dello sport, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione vuole operare a favore delle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa attraverso la promozione di attività culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

Art. 4) Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, lettera u) del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328 del 2000 (art. 5, lettera a) del Dl. Lgs. 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera d) del Dl. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i) del Dl. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lettera t) del D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione potrà, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

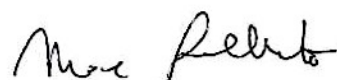
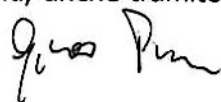
- a) organizzare corsi, manifestazioni e iniziative sportive dilettantistiche di ogni genere, nella disciplina del ballo, agonistica e non agonistica, compresa l'attività didattica attraverso eventi culturali e convegni, con particolare priorità all'attività svolta nei confronti dei propri soci;
- b) organizzare eventi ricreativi, sagre, feste, stage, saggi, spettacoli, anche teatrali, con intrattenimenti musicali, festival ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- c) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire ed intrattenere rapporti di collaborazione con le Istituzioni, nonché favorire la conoscenza delle problematiche sportive da parte di privati e imprese, promuovendo la ricerca e l'ottenimento di sponsorizzazioni;
- d) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale ed internazionale; effettuare e partecipare a programmi di ricerca sportiva e medica;
- e) sostenere, promuovere, organizzare e gestire l'attività degli associati con mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, con esclusione della pubblicazione di quotidiani, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- f) favorire l'utilizzo, sia diretto che indiretto, di impianti sportivi e ricreativi per il tempo libero ed anche a scopo didattico, eventualmente procedendo anche alla loro gestione;
- g) promuovere e diffondere attività di ballo, a sostegno di terapie psicologiche o fisiche, per la cura di alcune patologie;
- h) promuovere e diffondere attività di ballo rivolte a persone di ogni età
- i) favorire l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di ogni attività ludico-sportiva e di attività connesse alla disciplina del ballo al fine di sviluppare e promuovere il benessere psicofisico dell'individuo.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo



svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

I soci

Art. 5) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

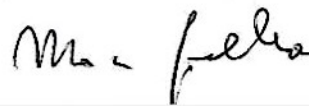
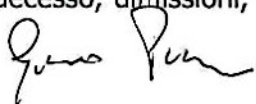
Art. 6) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza, senza operare discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. In caso di domande di ammissione a soci presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà metterli a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta, e presso la sede dell'Associazione.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, morosità e, nel caso di enti,



per scioglimento. Il socio può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione, secondo quanto disposto dal regolamento, se presente. La morosità e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. L'assemblea

Art. 12) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e Organo di Controllo

Art. 13) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio o consegna di lettera raccomandata a/r ovvero, anche a mano, di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Un socio può farsi rappresentare da un altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 16) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

[Firma]

[Firma]



competenza.

Art. 18). L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. I verbali delle deliberazioni assembleari rimangono affissi per gli otto giorni successivi presso la sede sociale e le eventuali sedi operative.

Art. 19) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle deliberazioni assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle deliberazioni ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle deliberazioni assembleari, l'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme

Giovanni Pini

M. M. Fede

al presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice-Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

Guo Rn

M. F.ello

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24) Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26) Il Tesoriere, se nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Organo di controllo

Art. 29) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Gino Pini

Mario Felici

Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Risorse Economiche ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) apporti dei soci;
- b) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione trae le sue risorse economiche da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 32) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati;

In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre, con le stesse tempistiche di cui al punto precedente, un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Giuseppe

M. Spella

Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Lo scioglimento

Art. 33) In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Regolamento

Art. 34) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il Presidente dell'Assemblea

Geno P.

Man P.